



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

IL PRESIDENTE

Decreto Pres. N. 49/2022

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e s.m.i., recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa”* ed in particolare l'art. 2, recante *“Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*;

Considerato che, con deliberazioni n. 85 del 27.10.2021 e n. 65 del 16.09.2022, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deliberato l'istituzione di una Sezione interna (II) presso questo Tribunale, con decorrenza dall'1.01.2023 ed effettiva operatività dall'1.04.2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 421 del 30.11.2022 di nomina del cons. Renata Emma Ianigro a Presidente della predetta Sezione interna;

Considerato che, per esigenze di carattere organizzativo, si rende necessario provvedere a ripartire, per l'anno 2023, le materie tra le Sezioni del Tribunale, facendo applicazione di un meccanismo che consenta la piena operatività della nuova Sezione interna sin dal 1° aprile 2023, ed il proficuo svolgimento dell'attività di smaltimento dell'arretrato che vede impegnato l'intero Tribunale, sia attraverso l'assegnazione di nuovi ricorsi che mediante il trasferimento di ricorsi già pendenti, rientranti nelle corrispondenti materie;

Ritenuto di dover assicurare una equilibrata distribuzione del carico di lavoro all'interno della Sezioni, tenuto conto della consistenza effettiva degli organici del personale di magistratura, del numero complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli introitati nell'anno 2022, della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Sentito il Presidente della Sezione interna;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2023 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia stata fissata la data della udienza di merito, sono ripartiti fra le Sezioni del Tribunale nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- Atti delle Autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri);
- Circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici);
- Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni;
- Edilizia e urbanistica;
- Edilizia residenziale pubblica. Piani di zona, gestione del patrimonio, assegnazione alloggi;
- Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di appalto o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica. Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti. Project financing ed altre forme di partenariato pubblico-privato relative a opere e/o servizi pubblici. Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di servizi;
- Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.);
- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università);
- Igiene pubblica (compresa quella veterinaria) e pubblica incolumità, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia. Rifiuti (comprese procedure autorizzative varie), inquinamento, discariche;
- Paesaggio e ambiente; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali - aree naturali protette; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure;
- Pubblico impiego non privatizzato;
- Ricorsi di ottemperanza giudicato legge Pinto;
- Servizi a rete: impianti di telefonia, trasmissioni radio-televisive, metanizzazione, reti idrico-fognarie, impianti per la produzione e trasporto dell'energia elettrica, impianti eolici e fotovoltaici;
- Vittime del dovere e della criminalità organizzata;
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

SEZIONE SECONDA

- Agricoltura e foreste;
- Animali, caccia e pesca;
- Atti di Autorità indipendenti, comprese le Autorità portuali, con esclusione delle procedure di appalto di lavori pubblici e delle concessioni demaniali;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti pubblici istituzionali, territoriali e locali e Consorzi di società concessionarie di servizi pubblici. Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici. Altri atti concernenti gli enti territoriali e locali emanati dalle Amministrazioni dello Stato e della Regione. Camere di Commercio;
- Commercio, industria, artigianato. Turismo, spettacolo e sport. Distribuzione carburante. Distribuzione e vendita di generi di Monopolio, giochi e scommesse e relative sanzioni amministrative. Provvedimenti in materia di cave e miniere e di risorse idriche, idrotermali e geotermiche. Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza e autonoleggio.
- Controversie elettorali, referendum;
- Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari;
- Giurisdizione esclusiva in materia di pubbliche forniture;
- Professioni e mestieri; Abilitazioni all'esercizio delle professioni ed iscrizione ad ordini e collegi professionali; Formazione professionale (compreso finanziamento). Lavoro privato subordinato

e relativi interventi di natura previdenziale (C.I.G.);

- Pubblica istruzione, organizzazione del sistema scolastico. Istruzione prescolastica, primaria e secondaria (compresa l'assegnazione del sostegno scolastico);
- Servizio sanitario nazionale e regionale. Aziende sanitarie territoriali. Attività organizzativa e gestionale: autorizzazioni sanitarie e accreditamenti, rapporti per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Farmacie, prodotti farmaceutici, controversie proposte dai medici convenzionati;
- Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.);
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione tra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate, secondo il principio dell'affinità per quanto possibile. I ricorsi di ottemperanza a sentenze di questo T.A.R., sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 4

Nei casi di particolare urgenza, i ricorsi potranno essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla Sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse Sezioni

Art. 5

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 per i nuovi procedimenti giurisdizionali depositati a partire da tale data.

In attesa della piena operatività della seconda Sezione interna, i ricorsi con istanza di misura cautelare, o con altre istanze ritenute urgenti e da sottoporre ad esame collegiale, saranno temporaneamente assegnate alla Sezione prima ai soli fini della trattazione cautelare o del compimento dell'adempimento collegiale urgente e salva l'ulteriore successiva trattazione presso la nuova sezione interna competente.

Al fine di consentire la piena operatività della nuova Sezione interna sin dal 1° aprile 2023 ed il proficuo svolgimento dell'attività di smaltimento dell'arretrato che vede impegnato l'intero Tribunale, i criteri di riparto di cui all'art. 1 trovano applicazione anche per i pregressi ricorsi che, entro la data del 1° gennaio 2023, non siano assegnati ad udienze pubbliche, per la loro trattazione e decisione. Rimane salva la facoltà di successive modifiche dei criteri di cui all'art. 1 all'esito del monitoraggio dei flussi dei nuovi ricorsi in ingresso, che sarà compiuto in corso d'anno, e

dell'esito del trasferimento dei ricorsi già pendenti.

Art. 6

La Segreteria Generale del Tribunale è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai rappresentanti degli Avvocati amministrativisti, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, e di curarne l'invio al Responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Ancona, 29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Daniele)